

Allegato 1**Manuale CAI “Montagna da vivere, montagna da conoscere” estratto del capitolo 26: preparazione dell’escursione e condotta del gruppo - a cura di CNSASA – CCE - CCAG****INDICAZIONI PER UNA CONDOTTA CORRETTA DELL’ACCOMPAGNATORE**

- a) L’Accompagnatore deve essere dotato di capacità ed esperienza adeguate al tipo di escursione e possedere una buona condizione fisica; in accordo con il gruppo gite sezionale, valuta l’opportunità circa la presenza di eventuali collaboratori. Nei corsi valgono le regole stabilite dalla Scuola.
- b) L’Accompagnatore o il Direttore del corso nelle scuole, godono di autonomia di valutazione e stabiliscono i requisiti di accesso alla escursione, accettano o escludono la presenza di alcuni soggetti, evitano che il gruppo diventi troppo numeroso rispetto al numero degli accompagnatori disponibili.
- c) L’Accompagnatore prepara la scheda dell’escursione e la consegna ai partecipanti. Il programma riassume le caratteristiche della gita, le difficoltà e i tempi normali di percorrenza, le capacità fisiche e tecniche richieste ai partecipanti e l’eventuale attrezzatura necessaria. La scuola riporta le caratteristiche del corso e redige il programma dettagliato.
- d) L’Accompagnatore si accerta che i partecipanti siano effettivamente informati sulle caratteristiche della escursione. La scuola predispone, oltre al modulo di iscrizione uno stampato da illustrare compiutamente all’allievo e da far sottoscrivere a conferma delle spiegazioni e delle informazioni ricevute e di aver preso visione del programma e contenuto del corso e che è consapevole del fatto che l’attività in montagna presenta sempre e comunque dei rischi ineliminabili.
- e) L’Accompagnatore, durante l’escursione, ha la prerogativa di effettuare le scelte che si rendono più opportune secondo i canoni della prudenza, della diligenza e della perizia. La negligenza o imprudenza da parte dell’accompagnato, potrebbero escludere o ridurre la responsabilità di chi lo accompagna.
- f) L’Accompagnatore fornisce le indicazioni con chiarezza e decisione e con la dovuta autorevolezza; ha l’obbligo di ammonire e richiamare coloro che si comportano in modo negligente o imprudente.
- g) In caso di indicazioni non veritiere da parte dell’accompagnato o dell’allievo circa le proprie capacità, l’accompagnatore può impedire ai medesimi di continuare il corso o di prendere parte alla gita. Nell’ambito di una escursione, davanti a manifesti segni di incapacità o spossatezza, l’accompagnato comunque non potrà essere lasciato da solo, ma dovrà, in ogni caso, attenersi alle decisioni dell’accompagnatore.
- h) Poiché in montagna non si possono mai prevedere in modo totale i rischi di incidenti (perdita di orientamento, scivolata, malore, ..) l’accompagnatore dovrà essere in grado di prestare attenzione a tutti i partecipanti e di fornire eventuale assistenza senza compromettere la sicurezza degli altri accompagnati.

INDICAZIONI PER UNA CONDOTTA CORRETTA DEL PARTECIPANTE

- a) Le precedenti esperienze da parte dell’escursionista o alpinista sono determinanti per accettare la sua partecipazione ad un corso o ad una gita; in considerazione di ciò il partecipante ha il dovere di fornire informazioni corrette e veritiere circa le precedenti attività in montagna, le proprie capacità e conoscenze tecniche .
- b) Il partecipante, con l’iscrizione al corso o alla gita, dichiara di aver preso visione delle caratteristiche dell’iniziativa, dei requisiti richiesti e di essere consapevole ed informato del fatto che l’attività in montagna presenta dei rischi e che deve possedere una preparazione fisica e tecnica adeguata al tipo di gita, sia pure in regime di accompagnamento .
- c) Il partecipante deve contribuire alla buona realizzazione dell’escursione con un comportamento attento e prudente, adeguandosi alle indicazioni di chi lo guida e, in caso di disubbidienza, si assume in proprio le relative conseguenze e l’accompagnatore risulterà sollevato da responsabilità.

Allegato 2

Manuale CAI “Montagna da vivere, montagna da conoscere” estratto del capitolo 3: Montagna e responsabilità – a cura di Vincenzo Torti

9) LA CONDOTTA DELL'ACCOMPAGNATORE

Si è già avuto modo di osservare come la recente giurisprudenza abbia sostanzialmente superato una distinzione un tempo assai rilevante in tema di obbligazioni del professionista e, quindi, degli accompagnatori professionali e, traslativamente, anche degli accompagnatori volontari la cui attività vi è assimilata.

Si tratta della distinzione tra obbligazione di mezzi, quale si riteneva essere quella del professionista, rispetto a quella di risultato, tipica, ad esempio, dell'appaltatore. Tale superamento è dipeso dalla considerazione che *“un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni”* e richiedendosi, in ogni caso, *“la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, anche se in proporzione variabile”*. Ancor prima, comunque, pur affermandosi la regola per cui le obbligazioni del professionista erano di mezzi, veniva operata *“una sorta di metamorfosi dell'obbligazione di mezzi in quella di risultato, attraverso l'individuazione di doveri di informazione e di avviso definiti accessori, ma integrativi rispetto all'obbligo primario della prestazione ed ancorati ai principi di buona fede, quali obblighi di protezione, indispensabili per il corretto adempimento della prestazione professionale in senso proprio”*.

Riferito all'ambito dell'accompagnamento e delle Scuole, il predetto principio (ferme le osservazioni già svolte in tema di contatto sociale nel senso della non possibile riferibilità ad un obbligo primario di prestazione) individua, comunque, **precisi doveri di informazione e di avviso a carico dell'accompagnatore o dell'istruttore**, quali espressione di buona fede e modalità attuativa di quegli obblighi di protezione che fanno di quegli obblighi di protezione che fanno loro capo.

Obblighi di protezione il cui contenuto è individuato per lo più in obblighi di **avviso, informazione, comunicazione, custodia, cooperazione e conservazione** e non è secondario il rilievo che sono caratterizzati dalla **reciprocità**, nel senso che sussistono anche in capo all'accompagnato e all'allievo. Sarà necessario, quindi, che l'accompagnatore/istruttore provveda ad **informare compiutamente** e ad **avvisare adeguatamente** l'accompagnato/allievo, dedicando se del caso (specie se nel corso per principianti) anche più ore di lezione,¹¹ circa le peculiarità connesse all'avvicinamento e alla frequentazione della montagna.

Andrà, quindi, fatto presente in modo particolare:

- a) che frequentare la montagna **comporta dei rischi oggettivi**, legati all'ambiente naturale e alle difficoltà, graduate, dei percorsi prescelti;
- b) che tali rischi **non possono essere eliminati** neppure dal più attento, prudente ed esperto degli accompagnatori o degli istruttori;
- c) che alla posizione di garanzia assunta dall'accompagnatore, corrispondono in capo all'accompagnato/allievo un dovere di subordinazione/soggezione ed analoghi doveri di protezione;

d) che l'accompagnato, al pari dell'allievo, **è tenuto a quelle medesime regole di diligenza e correttezza** cui è tenuto l'accompagnatore, come confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte¹²: *“Il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche*

più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza. Ciò comporta che, ai fini di un concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 primo comma c.c., sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta **tale inerzia contraria a diligenza**, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno”;

e) che qualora l'evento dannoso fosse riconducibile esclusivamente alla violazione da parte dell'accompagnato o dell'allievo delle predette regole di diligenza e correttezza, si avrebbe **l'interruzione del nesso di causalità** e nessun addebito potrebbe formularsi a carico dell'accompagnatore. In tal modo non solo risulterà correttamente adempiuto l'obbligo di informazione, ma si otterrà anche l'ulteriore effetto di rapportarsi ad un accompagnato/allievo **consapevole, informato ed avvisato**, con la possibilità di richiedere allo stesso il rilascio di una conforme *“attestazione di consapevolezza e di intervenuto avviso ed informazione”*, da rilasciarsi anche in modo progressivo, vale a dire mano a mano che, secondo le scadenze del corso, le

informazioni e le competenze vengono effettivamente acquisite. Il che non equivale certo ad **un impossibile esonero di responsabilità**, cui osta il chiaro disposto dell'art. 1229 c.c. per cui è **nullo qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità in caso di violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico**, quali sono quelle a tutela dell'integrità della persona, ma costituisce uno strumento per mezzo del quale l'accompagnatore o l'istruttore potranno dimostrare, producendo la relativa attestazione, di **avere ottemperato all'obbligo** cui erano tenuti e, nel contempo, che il rischio prevedibile rappresentato all'accompagnato o all'allievo **è stato accettato all'esito di una adeguata valutazione**.

Naturalmente l'informazione, gli avvisi e le conoscenze devono essere **effettivamente forniti, esposti in modo adeguato e comprensibile** e l'attestazione deve confermare qualcosa di realmente accaduto e non essere il frutto della mera sottoscrizione di un foglio in occasione del contratto, dell'avvio del rapporto o dell'iscrizione alla Scuola,

10) LA CONDOTTA DELL'ACCOMPAGNATO

Quanto ora indicato a proposito dell'accompagnatore o dell'istruttore consente di proporre una chiave di lettura del rapporto di accompagnamento che individui nell'accompagnato, o nell'allievo, **un coprotagonista** dell'esperienza alpinistica od escursionistica, piuttosto che una sorta di "appendice" dell'accompagnatore o dell'istruttore, chiamato quest'ultimo a rispondere in ogni caso del comportamento dell'altro.

A tale proposito già si è detto degli obblighi di informazione e protezione che gravano su chi assume l'accompagnamento, la cui violazione è fonte di responsabilità, evidenziando, però, come **tali obblighi gravano anche sull'accompagnato e sull'allievo**.

Per cui, se attraverso la corretta informazione (e formazione nel caso delle Scuole), l'accompagnatore e l'istruttore ottengono il risultato di creare in capo all'accompagnato o all'allievo una consapevolezza ed una competenza che assumono notevole rilievo nell'ottica dello standard di condotta, a quel punto, esigibile dallo stesso, **un analogo obbligo di adeguata e corretta informazione grava su coloro che vengono accompagnati**, poiché è sulla base di essa che si formano le valutazioni circa l'accettazione di una richiesta di iscrizione ad un corso o ad una escursione, il livello dell'eventuale inserimento, la compatibilità della preparazione fisica e tecnica rispetto all'attività prevista e così via.

Ecco perché va fatta presente e ribadita con fermezza la necessità di rappresentare a chi dovrà essere accompagnato, come pure agli allievi dei corsi di alpinismo ed escursionismo, la necessità che anche da parte loro si presti la massima attenzione **alla quota parte dei doveri di protezione di competenza**, il cui contenuto è in tutto analogo a quello già esaminato parlando della condotta dell'accompagnatore: obblighi di avviso, di informazione, di comunicazione, di custodia, di cooperazione e di conservazione.

Potrebbe, quindi, sostenersi che, pur in presenza di un rapporto di accompagnamento, non viene meno il **principio di autoresponsabilità** desumibile non solo dall'art. 1227 c.c., ma anche dal dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 della Costituzione, correttamente inteso come *"strumento per indurre anche gli eventuali danneggiati a contribuire affinché un pregiudizio non si verifichi ed è finalizzato ad ottenere una migliore ripartizione dei compiti tra danneggiante e vittima"*¹⁴.

Si aggiunga, infine, che la sussistenza di una condotta colposa ascrivibile all'accompagnato o all'allievo e la sua ricaduta nella valutazione complessiva dell'illecito è stata considerata, **rilevabile d'ufficio** e non solo su eccezione di parte: il che significa che se il Giudice, dalla ricostruzione dei fatti, dovesse rilevare negligenza o imprudenze o, comunque, violazioni, da parte dell'accompagnato o dell'allievo, dovrà tenerne conto in ogni caso. In sintesi: anche in capo all'accompagnato e all'allievo sussistono precisi obblighi da rispettare con diligenza e correttezza, il cui inadempimento è fonte di responsabilità concorrente, quando non addirittura esclusiva.

11) ALPINISMO, ESCURSIONISMO ED ATTIVITA' IN MONTAGNA E LA RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 2050 C.C.

L'art. 2050 del codice civile, dettato in tema di responsabilità per fatto illecito o extracontrattuale, prevede che: *"chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno"*.

La ragione della norma è evidente: accertata una pericolosità di una determinata attività, intrinseca o connessa alla natura dei mezzi adoperati, l'eventuale danno riconducibile allo svolgimento della stessa sarà autonomamente addossato a chi la pratica, salvo fornisca la prova di avere adottato tutte, e non solo alcune, le misure idonee ad evitarlo.

Ora, se pure gran parte della dottrina è concorde nell'escludere che l'alpinismo e l'escursionismo, al pari delle varie attività che possono svolgersi in montagna, siano connotati, per loro natura o per quella dei mezzi adoperati, da pericolosità presunta, non può sottacersi la circostanza che la giurisprudenza, in due casi, ha avuto modo, sia pure con riferimento a fattispecie particolari, di ritenere applicabile l'art. 2050 c.c. .

Nel primo caso si trattava di un corso di formazione e preparazione per la professione di guida alpina e durante una salita un'aspirante guida fu attinto da un sasso caduto dall'alto.

Nel secondo caso (vedi allegato 3) si trattava di un corso di alpinismo CAI per principianti ed un allievo, trentenne, nel percorrere una scala in ferro lungo una via ferrata ebbe a perdere la presa su di un piolo e a scivolare per la lunghezza del cordino cui era assicurato (poco più di un metro), riportando una storta al piede.

In entrambi i casi l'art. 2050 c.c. è risultato applicato senza alcuna specifica argomentazione comprovante le ragioni per cui l'alpinismo potesse definirsi **pericoloso per sua natura e men che meno per la natura dei mezzi adoperati**, anche perché nell'un caso il danno era stato **provocato da un sasso** staccatosi dalla montagna e, nell'altro, **da una mancata presa da parte dell'allievo** di un gradino di una scala.

Ora, se si considera che gli indici prevalenti della "pericolosità" dovrebbero ricavarsi dalla **elevata probabilità che si verifichi un danno e dalla differente posizione tra chi esercita l'attività e chi, in qualche modo, la subisce senza potervi influire**, così giustificando il vantaggio processuale a favore di quest'ultimo in caso di danno subito, non può non concludersi per la **inapplicabilità della norma di cui trattasi**, poiché la probabilità che l'alpinista o l'escursionista provochino ad altri un danno, per quel che fanno o per i mezzi che impiegano, è statisticamente **irrelevante**, così come le posizioni del rapporto di accompagnamento **non sono differenziabili** nei termini sopra cennati.

E' pur vero che le pronunce sopra citate avevano ad oggetto l'attività di Scuole di alpinismo (anche se nel caso delle guide alpine gli allievi erano già aspiranti guide e, quindi, professionisti abilitati e non principianti) e possono essere risultate condizionate da **una particolare attenzione verso chi, privo di specifiche competenze ed esperienze, si avvicina ad una attività di un certo impegno**, ma lo strumento adottato, vale a dire la classificazione della Scuola di alpinismo per principianti come attività pericolosa, non pare corrispondere ai criteri legali che rinviano alla natura dell'attività e a quella dei mezzi adoperati che, di contro, abbiamo visto **non essere intrinsecamente pericolosi**. Sulla base di queste ragioni, oltre che per le già svolte considerazioni in tema di autoresponsabilità dell'accompagnato e dell'allievo, in capo ai quali sussiste in ogni caso l'obbligo del rispetto di regole di diligenza e correttezza, è da ritenere che, qualora un allievo, adeguatamente attrezzato e assicurato alla corda fissa di scorrimento, puntualmente seguito dall'istruttore, nel salire una scaletta lungo una via ferrata perda la presa con un piede e scivoli, restando perfettamente attaccato alla corda e scivolando solo per lo spazio corrispondente al metro di lunghezza della stessa, ci si trovi in **un'ipotesi di violazione esclusiva da parte dell'allievo dei doveri di attenzione cui è tenuto nel salire una scala, non potendosi, di ciò, far carico all'istruttore**.

Se a ciò si aggiunge che la sussistenza del fatto colposo del creditore (la perdita di presa del gradino nell'esempio di cui sopra), da considerarsi o quale contributo o quale causa esclusiva del danno che ne è derivato, **è rilevabile d'ufficio**, vale a dire direttamente da parte del giudice, anche qualora non venga segnalato dalla parte, non può condividersi la decisione per cui, essendo da considerare il corso di alpinismo per principianti una attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., si sia applicata la relativa presunzione di responsabilità, **del tutto omettendo, però, di rilevare che nel caso in questione era stata la negligenza dell'allievo a porsi quale causa esclusiva dell'evento dannoso**, circostanza che avrebbe dovuto far escludere, di per sé sola, la sussistenza del nesso di causalità e, quindi, la responsabilità dell'istruttore o della Scuola.

Allegato 3

Estratto sintetico delle considerazioni di Giancarlo del Zotto in merito alla sentenza della Corte di Cassazione Civile del 24.02.12

Una recente e importante sentenza della Corte di Cassazione Civile (n. 12900 del 24.07.2012 – Sez. III civile) si è occupata di un incidente accaduto nel 1995 ad un allievo di un corso di alpinismo di base organizzato da una Scuola di Alpinismo di una Sezione del CAI lombarda. La Suprema Corte lo definisce corso per principianti.

L'allievo subiva la frattura della caviglia destra e un modesto danno patrimoniale ma la Sezione convenuta in giudizio riteneva opportuno resistere e negare ogni responsabilità invocando come esimente anche il regime di volontariato e di gratuità che caratterizza i corsi organizzati dal CAI.

Il lungo percorso giudiziario (quindici anni) si concludeva con la citata sentenza che, confermando le precedenti sentenze del Tribunale di Milano e della Corte d'Appello di Milano, affermava:

- a) che l'attività alpinistica è da ritenere "attività pericolosa".

Ai sensi dell'art. 2050 c.c. chi causa un danno nell'esercizio di un'attività pericolosa è tenuto al risarcimento "**se non prova di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno**".

Di qui la condanna della Sezione del CAI organizzatrice del corso a risarcire il danno subito dall'allievo;

- b) che il corso fosse stato organizzato e svolto in ambito di volontariato, senza fini di lucro, non comportava alcuna esimente all'accertata responsabilità. La Corte è esplicita e dichiara che se "in concreto" nell'esercizio di un'attività pericolosa si accerta la responsabilità è "**irrilevante**" che l'attività sia stata svolta senza fini di lucro ed afferma il seguente principio: "*L'art. 2050 c.c. è riferibile anche alle attività senza fini di lucro*". E chiarisce: "L'art. 2050 c.c. non è infatti riferibile esclusivamente alle attività d'impresa ma anche alle attività non aventi fini di lucro in relazione alla universale portata del principio del *neminem laedere* segnatamente quando gli interessi incisi abbiano rilievo costituzionale com'è per il caso dell'incolumità delle persone (art. 32 della Costituzione)".

E ancora più chiaramente: "La lodevole e meritoria attività svolta dal CAI, con finalità sociali, di stretto volontariato, senza fine di lucro e non di impresa, **non assume alcuna rilevanza in merito alla configurazione giuridica della responsabilità da delineare nel caso che ci occupa**";

La pericolosità dell'attività andava valutata in concreto, ex ante, **alla luce della considerata inesperienza dell'allievo e dell'unicità della lezione teorica impartita prima dell'escursione alpinistica**".

Come è noto i principi espressi dalla Corte di Cassazione costituiscono un riferimento basilare.

Dobbiamo perciò trarre le seguenti conseguenze.

1. L'esercizio dell'attività alpinistica in tutte le sue forme è ritenuta attività pericolosa per cui Istruttori e accompagnatori del CAI dovranno adottare in collaborazione con i Presidenti delle Sezioni, nel cui ambito vengono organizzate le varie attività, **tutte le misure idonee per tutelare l'incolumità degli allievi**. E' un criterio di diligenza che investe tutti gli aspetti dell'organizzazione e dello svolgimento di un corso, la preparazione tecnica di accompagnatori e Istruttori, l'efficienza dei materiali, le modalità delle esercitazioni, ecc.
2. Il regime del volontariato e l'assenza di fini di lucro non esime né attenua le responsabilità di Presidenti di Sezione, di accompagnatori e di Istruttori. L'accertamento di eventuali responsabilità avviene con i medesimi criteri adottati nei confronti dei professionisti quali Guide Alpine e Maestri di sci, senza alcuna deroga, per valutare, in concreto, caso per caso, se siano state adottate ex art. 2050 c.c. tutte le misure idonee a evitare l'evento dannoso.
3. La Corte sottolinea a carico dei responsabili dell'incidente di aver condotto gli allievi in parete – sia pure su terreno facile – **dopo una sola lezione teorica**. E' palese la raccomandazione a fornire agli allievi una adeguata informazione preventiva sui rischi e sull'adozione delle misure protettive e quindi la prima uscita in montagna dovrebbe essere preceduta da alcune lezioni teoriche di contenuto pratico coerenti con l'informativa sui rischi illustrata all'esordio del corso.